



**CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO**  
**RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MOTOPESCHERECCIO**  
**CIG: Z55150C7EB**  
**CUP: J82I14000060006**

PREMESSA - Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura del servizio oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato.

L'appalto è disciplinato:

- dai principi generali della direttiva 2004/18/CE;
- dal D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dal DPR 5 ottobre 2010 n 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie etc" e ss. mm.;
- dallo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012
- dal Regolamento Amministrativo Contabile, in particolare l'art. 64 per le spese in economia;
- dalla normativa di settore;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- dalla normativa in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- per quanto non espressamente disciplinato, dalle fonti sopraindicate, dalle norme del codice civile.

**ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO - Fornitura del servizio di noleggio di n. 1 motopeschereccio**, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.), in conformità con quanto previsto da tutti gli atti della procedura di scelta del contraente.

Dell'aggiudicazione della fornitura del servizio a proprio favore, la Ditta aggiudicataria sarà informata mediante comunicazione scritta inviata a mezzo fax o e-mail. L'invio dell'ordinativo di fornitura (buono d'ordine) costituisce perfezionamento del contratto di fornitura e pone a carico delle parti gli obblighi che ne scaturiscono.

**ART. 2 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA** - Le parti, successivamente alla notifica dell'aggiudicazione della fornitura del servizio in favore della Ditta aggiudicataria, dovranno provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) consegna e messa a disposizione, secondo quanto disposto nel successivo art. 3;
- b) responsabilità, secondo quanto disposto nel successivo art. 4;
- c) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
- d) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 6.

**ART. 3 CONSEGNA** – Nel corso del contratto si effettueranno 100 cale, per un totale stimato di 30 gg. di pesca effettiva.

Il NOLEGGIATORE comunicherà all'ARMATORE, con invio del buono d'ordine, la data di inizio della campagna, fin da ora prevista per il periodo LUGLIO 2015 - DICEMBRE 2015.



Il buono d'ordine, pervenuto alla Ditta per fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.  
Il motopeschereccio deve essere consegnato al NOLEGGIATORE con la stiva frigorifera vuota e pulita ed equipaggiato ed equipaggio, secondo le normative vigenti, nonché con tutte le attrezzature nautiche e da pesca per l'esecuzione delle operazioni connesse con il presente contratto di cui alle premesse.  
Il motopeschereccio deve essere disponibile, ormeggiato al porto, un giorno prima della data di inizio della campagna di pesca per consentire l'imbarco del materiale e dei ricercatori che saranno scelti.

ART. 4 RESPONSABILITA' - L'ARMATORE non avrà diritto ad indennizzi di alcun genere per qualsiasi danno possa derivare dagli impianti o per danneggiamento o perdita dell'equipaggiamento, dovuti a negligenza oppure ad incuria, ovvero ad inabilità dell'ARMATORE e del suo personale o dei suoi rappresentanti, oppure per non aver impiegato il tipo adatto di attrezzature.

L'ARMATORE è altresì responsabile per incidenti, ferita, perdita o danno, imputabile ad esso ovvero al suo personale in genere, a persona o cose di proprietà di terzi fino al termine delle operazioni.

Resta stabilito che il NOLEGGIATORE sarà in nessun caso responsabile nei confronti dell'equipaggio, del natante e nei confronti di terzi in conseguenza di qualsivoglia evento, danno o avaria, incluso il sequestro del natante o delle attrezzature da parte delle autorità marittime anche di altri Paesi.

IL NOLEGGIATORE provvederà ad assicurare materiali e macchinari propri o per suo conto imbarcati.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI - Il canone di noleggio decorrerà dal momento in cui il motopeschereccio lascerà gli ormeggi per l'inizio della campagna al momento di attracco al porto al ritorno della suddetta campagna.

Le frazioni di giorno di impiego del natante saranno remunerate in ragione di 1/24 dell'importo giornaliero del canone per ogni ora.

Il 50% della rata giornaliera sarà corrisposta dopo l'ultima cala valida per un massimo di 4 giorni, se le condizioni del tempo costringeranno il Comandante a sospendere le operazioni di pesca, e sarà nuovamente corrisposta l'intera rata a decorrere dall'inizio della prima cala valida, d'intesa con il capo missione.

Nel caso di rifugi nel porto di Cagliari, la rata giornaliera non verrà corrisposta.

Le predette interruzioni dovranno essere verbalizzate dal Comandante sul giornale di bordo e controfirmate dal capo missione.

L'ARMATORE si impegna a non modificare i propri canoni per la durata del presente contratto.

Il pagamento di quanto dovuto per il noleggio all'ARMATORE avverrà alla fine delle cale previste e dietro presentazione della fattura.

- 1. Le fatture dovranno pervenire solo ed esclusivamente in formato elettronico a seguito delle disposizioni contenute nel DM 55 del 2013.**
- 2. Le fatture dovranno indicare tassativamente la data e il numero del Buono d'Ordine con il quale è stato richiesto il servizio, il CIG ed il CUP, il codice univoco ufficio e il numero IDDG del documento.**
- 3. Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Via Tommaso Fiorelli n. 1 – 09126 – Cagliari (CA) – Partita Iva 00443370929.**

Le prestazioni sono effettuate nell'esercizio d'impresa, non imponibili ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8 BIS DPR N° 633.

Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del Responsabile della Ricerca, mediante bonifico bancario o postale, a favore del titolare o legale rappresentante della Ditta fornitrice del servizio o persona da questi all'uopo delegata. La commissione bancaria per l'accredito del bonifico sarà a carico della ditta aggiudicataria.



Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.

La Ditta fornitrice del servizio è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la Ditta si impegna a comunicare a mezzo fax o e-mail le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche nonché l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sul quale il Dipartimento appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio, e ad indicare sulla fattura gli estremi dello stesso.

ART. 6 PENALI - In caso di avaria al motopeschereccio in corso di campagna il canone sarà interrotto tra l'ultima cala utile effettuata prima dell'avaria e la prima cala utile effettuata alla ripresa della campagna, in seguito alla riparazione dell'avaria, secondo il programma delle operazioni di pesca.

Le eventuali riparazioni degli attrezzi di pesca, a carico dell'ARMATORE, nella misura del possibile, verranno eseguite a bordo se di minore entità con minimo pregiudizio della continuità delle operazioni di pesca.

Se il motopeschereccio andasse perduto oppure venisse dato per disperso per mancanza di notizie, il noleggio cessa dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la perdita, oppure del giorno in cui si ebbero le ultime notizie.

Per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto l'ARMATORE resta l'unico e solo responsabile verso il NOLEGGIATORE che non riconosce subappalti.

Nel caso di ritardo nel rendere disponibile il motopeschereccio nel periodo stabilito dall'art. 3 il NOLEGGIATORE applicherà una penale pari al 10% del canone giornaliero di noleggio per un periodo massimo di 30 gg.

Trascorsi 10 gg. il NOLEGGIATORE avrà comunque la facoltà di risolvere il presente contratto commettendo la fornitura a terzi in danno dell'ARMATORE.

Qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, escluso sequestro, le penali di cui sopra non si applicano.

In tal caso, l'ARMATORE dovrà effettuare specifica comunicazione al NOLEGGIATORE entro due giorni dal verificarsi dell'evento e fornire la necessaria documentazione.

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione del natante nel registro navale, in caso di sequestro del natante stesso da parte delle Autorità di paesi rivieraschi, l'ARMATORE si impegna a mettere a disposizione un altro motopeschereccio con le stesse caratteristiche di quello descritto nelle premesse del presente contratto.

Ove ciò non si verificasse entro 10 gg. naturali dalla prevista data d'inizio della campagna, verrà applicata una penale pari al 30% del canone giornaliero di noleggio per una durata massima di 30 gg.

In caso di esito giudiziale favorevole all'ARMATORE o di attestazione ufficiale da parte delle autorità di sorveglianza italiane che il sequestro è avvenuto in acque internazionali, la penale non si applica e l'avvenuto sequestro è assimilato a cause di forza maggiore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante all'ARMATORE mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. L'ARMATORE potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate all'ARMATORE le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'ARMATORE a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi di altri servizi effettuati.



L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai fini dell'applicazione del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati dall'Università di Cagliari e non saranno comunicati a terzi; saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale conseguente con l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'interessato può far valere, nei confronti dell'Università di Cagliari, i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/ 2003 è il Rettore pro tempore.

ART. 8 FORO COMPETENTE - Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura di servizi sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

#### PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_

(data)

LA DITTA: \_\_\_\_\_

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Il Funzionario Istruttore: D.ssa Stefania Lecca